Pubblicato il 29/10/2026

N. 01300 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Atzori, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell'interno e la Questura di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro, n. 50,

per l'annullamento

del provvedimento del 5 gennaio 2026, con il quale la Questura di Cagliari ha vietato al signor -OMISSIS-, per la durata di 3 anni, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni

sportive del gioco del Calcio, Calcio a 5, maschili e femminili anche amichevoli, relativi ai Campionati di Serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e altri incontri dei tornei internazionali e nazionali, nonché le partite di tutte le nazionali italiane di calcio e Calcio a 5, e comunque in cui si svolgono tutte le competizioni di tipo calcistico organizzate e/o patrocinate nell'ambito delle Federazioni sportive e da Enti e Organizzazioni riconosciute dal CONI, calendarizzate e pubblicizzate, nonché di transitare nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti interessati dalle predette manifestazioni, da 12 ore prima dello svolgimento, durante le stesse e fino alle 12 ore successive e il divieto, per lo stesso arco temporale, di accedere ai luoghi interessati dalla sosta, transito e trasporto delle persone che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive del Cagliari Calcio, meglio individuati nei luoghi dei Comuni di Cagliari, Elmas ed Assemini elencati nel provvedimento, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente, della nota della Digos del 2 dicembre 2025, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento di Daspo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Cagliari;
Viste le memorie depositate dal Ministero dell'interno e dalla Questura di Cagliari in date 21 marzo 2026 e 1 ottobre 2026;
Vista la memoria depositata dal ricorrente in data 21 settembre 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2026 il Pres. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2026 e depositato il successivo 3 marzo il signor -OMISSIS- ha impugnato il Daspo cd. fuori contesto del 5 gennaio 2026, con il quale la Questura di Cagliari gli ha vietato, per la durata di 3 anni, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del Calcio, Calcio a 5, maschili e femminili anche amichevoli, relativi ai Campionati di Serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e altri incontri dei tornei internazionali e nazionali, nonché le partite di tutte le nazionali italiane di calcio e Calcio a 5, e comunque in cui si svolgono tutte le competizioni di tipo calcistico organizzate e/o patrocinate nell'ambito delle Federazioni sportive e da Enti e Organizzazioni riconosciute dal Coni, calendarizzate e pubblicizzate, nonché di transitare nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti interessati dalle predette manifestazioni, da 12 ore prima dello svolgimento, durante le stesse e fino alle 12 ore successive; il Daspo ha altresì vietato, per lo stesso arco temporale, di accedere ai luoghi interessati dalla sosta, transito e trasporto delle persone che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive del Cagliari Calcio, meglio individuati nei luoghi dei Comuni di Cagliari, Elmas ed Assemini elencati nel provvedimento.

Il ricorrente è stato segnalato alla competente Autorità giudiziaria per una serie di reati, tutti connessi alla organizzazione e promozione di un "*gruppo con prevalente ispirazione anarco insurrezionalista a connotazione orizzontale e informale, operante in Cagliari ed in altri luoghi del distretto, che si propone il compimento di un numero indeterminato di atti di violenza finalizzati alla distruzione dello Stato mediante azioni dirette a impedire o ostacolare il libero esercizio dei diritti politici garantiti dalla Costituzione o interrompere o turbare il regolare svolgimento di uffici o servizi pubblici, con particolare riferimento al settore militare, a quello dell'informazione e della ricerca scientifica, a quello carcerario nonché a quello della libertà di iniziativa*

economica nel settore delle energie rinnovabili e tradizionali". Per tale condotta il signor -OMISSIS- è stato denunciato per il delitto di cui all'art. 270 *bis* c.p., nonché per altri reati che consistono, essenzialmente, nell'organizzazione di manifestazioni non segnalate preventivamente alla Questura e nel compimento, nel corso di altre manifestazioni, di atti di violenza su persone o su cose, di interruzioni di pubblico servizio e di altri reati di pericolo.

2. Avverso l'impugnato Daspo cd. fuori contesto il ricorrente ha dedotto:

la Questura non ha compiuto nessuna valutazione in concreto di pericolosità sociale, essendosi limitata a richiamare i capi di imputazione contenuti nella denuncia del signor -OMISSIS- all'autorità giudiziaria e ad affermare che gli stessi "*dimostrano come egli sia altamente pericoloso per la sicurezza pubblica*". Il richiamo operato dalla Questura a precedenti del ricorrente, essendo totalmente generico, è privo di utilità al fine di giustificare un giudizio di pericolosità sociale a suo carico e, quindi, non può legittimare l'adozione del provvedimento impugnato. Aggiungasi che la natura dei reati contestati non potrebbe in nessun caso portare ad un giudizio di pericolosità sociale che rende ragionevolmente opportuna l'applicazione di un Daspo, e cioè di un divieto di accedere agli impianti sportivi e alle aree ad esso limitrofe. Sulla base delle condotte contestate e poste dalla Questura a fondamento del provvedimento impugnato, non è possibile presumere, in maniera ragionevole, una attitudine a porre in essere atti di violenza che possano trovare sviluppo nell'ambito di scontri tra tifoserie né attentati terroristici diretti a colpire persone "qualsiasi" all'interno di luoghi ad alta densità sociale. Ciò rende manifestamente illogica, irragionevole e sproporzionata l'applicazione del Daspo, perché tale misura non risulta connessa a nessuna reale e concreta esigenza preventiva. La Questura, ben consapevole di tutto ciò, ha cercato un collegamento tra il ricorrente e lo sport (e segnatamente il gioco del calcio, al quale gli è stato precluso di assistere) e lo ha individuato nel possesso, da parte del medesimo, di un abbonamento per le partite del Cagliari Calcio. In realtà il

signor -OMISSIS-, pur essendo titolare di abbonamento, appartiene “al tifo non organizzato del Cagliari Calcio”. Egli, infatti, è un mero frequentatore dello stadio, peraltro non affiliato a nessuna tifoseria organizzata (come riconosciuto dalla stessa Questura), e quindi estraneo alle dinamiche degli scontri tra tifoserie.

Il Daspo imposto al ricorrente è illegittimo, in ogni caso, anche nella parte in cui è stata stabilita la sua durata triennale nonché nella parte in cui prevede i luoghi interdetti e le fasce orarie di estensione del divieto, non limitandosi a precludere l’accesso allo stadio in cui gioca il Cagliari Calcio e alle zone limitrofe.

3. Con ordinanza 25 marzo 2026, n. 82 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di Cagliari, che hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Con successive memorie le parti hanno ribadito i rispettivi assunti difensivi.

6. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa parte ricorrente ha impugnato il Daspo del 5 gennaio 2026, con il quale la Questura di Cagliari gli ha vietato, per la durata di 3 anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del Calcio, Calcio a 5, maschili e femminili anche amichevoli, relativi ai Campionati di Serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e altri incontri dei tornei internazionali e nazionali, nonché le partite di tutte le nazionali italiane di calcio e Calcio a 5, e comunque in cui si svolgono tutte le competizioni di tipo calcistico organizzate e/o patrocinate nell’ambito delle Federazioni sportive e da Enti e Organizzazioni riconosciute dal Coni, calendarizzate e pubblicizzate, nonché di transitare nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti interessati dalle predette manifestazioni, da 12 ore prima dello svolgimento,

durante le stesse e fino alle 12 ore successive; il Daspo ha altresì vietato, per lo stesso arco temporale, di accedere ai luoghi interessati dalla sosta, transito e trasporto delle persone che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive del Cagliari Calcio, meglio individuati nei luoghi dei Comuni di Cagliari, Elmas ed Assemini elencati nel provvedimento.

Il Daspo consegue all'avviso delle indagini promosso nei confronti di una pluralità di soggetti (tra i quali il ricorrente) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari del 21 novembre 2025 per il delitto di cui all'art. 270 *bis* c.p., nonché per altri reati che consistono, essenzialmente e in modo assolutamente non esaustivo, nell'organizzazione – seguendo un proprio programma ideologico – di manifestazioni non segnalate preventivamente alla Questura e nel compimento, nel corso di tali o di altre manifestazioni, di atti di violenza su persone o su cose, di interruzioni di pubblico servizio e di altri reati di pericolo e nella detenzione (in concorso con altri) di ordigni esplosivi allo scopo di attendere alla pubblica incolumità.

Nell'impugnato Daspo il Questore, dopo aver elencato i fatti a carico del ricorrente, ha affermato che i precedenti e la frequentazione di soggetti pregiudicati, per lo più gravitanti nell'ambiente dell'antagonismo violento, attestano la sua pericolosità per la sicurezza pubblica e rendono necessaria l'adozione del provvedimento.

2. Con un unico motivo, articolato in diverse censure, parte ricorrente contesta l'esistenza dei presupposti che sono alla base del Daspo.

Al fine del decidere il Collegio ritiene necessaria una breve premessa in ordine alla natura del Daspo cd. fuori contesto, quale è quello impugnato.

Preliminarmente va osservato che l'art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2019, n. 77, prevede la possibilità di adottare i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e la sottoposizione all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia in

concomitanza con tali manifestazioni anche nei confronti di "*coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui alla l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 1 e 2, alla l. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5, al d.l. 26 aprile 1993, n. 122, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1 e 2, e art. 6-ter della presente legge, per il reato di cui al d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'art. 588, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. f) e h), anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive*".

Come chiarito dal Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2026, n. 856 si tratta di un provvedimento (c.d. "Daspo fuori contesto") adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, qualora, per effetto della precedente condanna o anche solo della denuncia per uno dei reati indicati dalla norma, sia formulato un giudizio di pericolosità per impedire l'accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e imporre anche la misura di prevenzione atipica dell'obbligo di presentazione (Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2025, n. 6719; id. 20 gennaio 2021, n. 2278).

Se diversi sono i presupposti alla base del cd. Daspo "fuori contesto" rispetto al Daspo ordinario, identica è, invece, la natura.

La giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi, anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia), la certezza "ogni oltre ragionevole dubbio", non coincidendo lo *standard*

probatorio con quello penalistico della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” (Tar Napoli, sez. V, 29 aprile 2026, n. 2739).

Non si richiede, quindi, la prova che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ma, appunto, una dimostrazione fondata su “elementi di fatto” gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità, proprio sulla base della documentazione in questa sede prodotta (Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2026, n. 2013; id. 4 febbraio 2019, n. 866).

Il procedimento amministrativo che porta all’adozione del Daspo è, infatti, distinto e autonomo da quello penale e governato, quindi, da ben altre regole. Tale autonomia discende dalla diversità dei beni giuridici tutelati e delle finalità perseguite: la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel primo caso; l’accertamento di responsabilità penali nel secondo (Tar Napoli, sez. V, 29 aprile 2026, n. 2739).

Il divieto, dunque, stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall’autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in un’ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di “*allarme*” o di “*pericolo*” (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2026, n. 1640).

Proprio in ragione della sua natura il Daspo è connotato da ampia discrezionalità, spettando all’autorità amministrativa la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2026, n. 1640; id. 29 settembre 2022, n. 8381).

3. Ciò preliminarmente chiarito, non è suscettibile di positiva valutazione la prima censura, dedotta con l’unico motivo di ricorso, secondo la quale la Questura non

avrebbe compiuto nessuna valutazione in concreto di pericolosità sociale, essendosi limitata a richiamare i capi di imputazione contenuti nella denuncia all'Autorità giudiziaria e ad affermare che gli stessi "*dimostrano come egli sia altamente pericoloso per la sicurezza pubblica*", giudizio di pericolosità che non può fondarsi sul richiamo a presunti, ma non meglio individuati, "*molteplici precedenti giudiziari e di polizia*" o alle generiche (e non specificate) "*frequentazione con persone gravitanti in ambienti dell'antagonismo violento*". La riprova dell'assenza di un pericolo concreto e attuale sarebbe, ad avviso di parte ricorrente, nella circostanza che le indagini avviate a seguito della denuncia posta a fondamento del Daspo si sono concluse a novembre 2025 e che la Questura, nel comunicare la fine delle indagini, ha richiesto alla Procura della Repubblica di applicare, nei confronti del signor -OMISSIS-, la misura della custodia cautelare in carcere. Il Pubblico Ministero, però, non ha dato seguito a tale richiesta, ed ha provveduto, in data 25 novembre 2025, a notificare al ricorrente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.c., senza richiedere l'applicazione di misure cautelari nei suoi confronti.

La reiezione della censura deriva dalla natura preventiva del Daspo, che, come si è detto *sub* 2, presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, nonché l'accertamento di un *fumus* di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti per la verifica della pericolosità del soggetto (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141; id. 5 maggio 2019, n. 2916; Tar Milano, sez. I, 6 agosto 2024, n. 2352). Quanto alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di Daspo, ha chiarito la Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia), che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di

obbligazione pecuniaria. Non occorre neanche la prova sulla lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi sulla pericolosità della condotta, in quanto addirittura comportamenti in sé innocui risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili (Tar Napoli, sez. V, 11 giugno 2025, n. 4415; Tar Salerno, sez. I, 27 maggio 2024, n. 1160; Tar Bologna, sez. I, 30 maggio 2022, n. 442).

Il caso sottoposto all'esame del Collegio presenta gli elementi di fatto oggettivi dai quali è possibile inferire in modo attendibile che parte ricorrente ha comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, essendo all'uopo sufficiente che sia stato deferito all'autorità giudiziaria e siano state concluse le indagini preliminari nei suoi confronti per numerosi reati rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) e d), l. n. 401 del 1989 che consentono l'adozione del Daspo anche per fatti commessi non in occasione di manifestazioni sportive.

Non attenua la posizione del ricorrente la circostanza che non sia stato tratto in arresto, posta la differente finalità della misura cautelare penale rispetto a quella del provvedimento amministrativo impugnato e non potendo considerarsi la mancata detenzione sintomatica di assenza di pericolosità sociale, a fronte dei numerosi reati addebitati, molti dei quali di incitamento alla violenza e ai disordini (riunioni in luogo pubblico non autorizzate; danneggiamenti di cose pubbliche, solo per citarne alcuni); irrilevante è anche accertare se sia o meno titolare di un abbonamento allo stadio, non essendo comunque negato che frequenta gli stadi.

Le fattispecie a carico di parte ricorrente appaiono dunque sufficienti a fondare il Daspo impugnato, basandosi su fatti oggettivamente tali da giustificare – in un'ottica unitaria e non atomistica – la valutazione di potenziale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica e del tutto idonei a sostenere la piena legittimità del provvedimento adottato.

4. Non è suscettibile di positiva valutazione neanche la censura relativa all'ambito oggettivo di estensione del divieto introdotto dal Daspo.

La giurisprudenza del giudice amministrativo (Tar Piemonte, sez. I, 2 maggio 2021, n. 451) ha avuto modo di soffermarsi sull'incidenza del divieto sulla libertà di circolazione, il cui carattere di misura interdittiva atipica impone all'autorità amministrativa di indicare le specifiche manifestazioni sportive e/o le competizioni agonistiche alle quali sarebbe interdetto l'accesso ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989.

L'estensione del divieto introdotto dall'impugnato Daspo riveste l'evidente funzione preventiva di scongiurare il reiterarsi di episodi di violenza, evitando l'accesso in luoghi sensibili e di aggregazione di persone potenzialmente pericolose quali sono soprattutto le zone dove si svolgono partite di calcio.

Aggiungasi che il riferimento, contenuto nell'art. 6, l. n. 401 del 1989 alle 'manifestazioni sportive specificamente indicate', richiede non già che queste siano individuate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente lunghezza della elencazione, sia perché non è dato sapere, in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione, quali incontri saranno disputati da una squadra), bensì che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento, il quale ha l'onere di tenersi informato sul punto (Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2014, n. 23958; Tar Catanzaro, sez. I, 8 giugno 2026, n. 1079; Tar Basilicata 18 aprile 2017, n. 316; Tar Piemonte 23 dicembre 2014, n. 2097). Il Daspo è legittimo anche se l'evento sportivo riguarda squadre delle quali tali soggetti non siano tesserati o tifosi, risiedendo la finalità del divieto nell'intento di allontanare tutti coloro che abbiano manifestato un'indole particolarmente violenta. In ogni caso, la rapidità con cui circolano le informazioni relative agli eventi sportivi e la pubblicità che è data tramite le stesse associazioni sportive alle misure di polizia dirette a contenerne assembramenti che possano degenerare, separando i luoghi di raccolta delle tifoserie,

rende la parte attinta dal Daspo pienamente in grado di informarsi tempestivamente dei luoghi interessati agli eventi ed alle attività collaterali, al fine di adeguarsi al dettato precettivo del provvedimento (Tar Reggio Calabria, sez. I, 26 settembre 2016, n. 947).

Per le considerazioni sopra esposte il Collegio ritiene, pertanto, che nella fattispecie sottoposta al suo esame la misura impugnata sia adeguatamente circostanziata e non presenti profili di genericità, risultando, ove interpretata secondo criteri di ragionevolezza e buona fede, pienamente suscettibile di osservanza da parte del destinatario. Il Daspo impugnato è chiaro nell'individuare le limitazioni, spettando poi al ricorrente tradurre le indicazioni necessariamente formulate in modo astratto con riferimento alle concrete manifestazioni svolte.

5. Il Daspo impugnato resiste alla censura con la quale si deduce che illegittimamente il provvedimento finisce per comprimere libertà fondamentali del ricorrente e sarebbe costituzionalmente illegittima un'interpretazione dell'art. 6, l. n. 401 del 1989 che consenta alla Questura una tale estensione del divieto senza l'obbligo di sottoporre la misura alla convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il Collegio esclude che si possa dubitare della compatibilità unionale e della legittimità costituzionale del citato art. 6, l. n. 401 del 1989, che appare al contrario realizzare un equilibrato contemperamento tra la libertà dei cittadini di assistere alle manifestazioni sportive e l'esigenza di evitare che esse siano prese ad occasione o pretesto di disordini e violenze (Tar Liguria, sez. I, 28 luglio 2025, n. 902) senza comprimere in modo assoluto la libertà di circolazione del destinatario. Il Collegio esclude altresì un profilo di illegittimità della norma che non prevede la convalida del Daspo da parte dell'Autorità Giudiziaria, stante (diversamente da quanto opina il ricorrente con riferimento al Daspo ricevuto) la diversa portata, quanto ai limiti imposti, del Daspo rispetto all'obbligo di firma *ex* art. 6, comma 2, l. n. 401 del 1989.

6. Quanto, infine, alla lamentata sproporzionalità della sanzione, si rileva che la

determinazione della durata del Daspo, all'interno del limite edittale da uno a cinque anni previsto dalla legge, costituisce espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti (Tar Napoli, sez. V, 1 giugno 2026, n. 3412.

Nel caso di specie, la scelta di irrogare una misura di tre anni, superiore al minimo edittale ma inferiore al suo massimo, appare proporzionata rispetto alla gravità della condotta di parte ricorrente e dei precedenti penali e amministrativi, così come motivato dal Questore.

7. Deve essere esaminato per ultimo il motivo con il quale è dedotta la mancata comunicazione di avvio del procedimento perchè dichiaratamente posta in via gradata, volendo parte ricorrente "'*avere giustizia' per ragioni non meramente formali"*.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

È noto che l'art. 7, comma 1, l. n. 241 del 1990 stabilisce che "*ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi*". La disposizione consente all'Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di "particolari esigenze di celerità del procedimento". Nel caso di specie, la Questura – oltre ad aver richiamato l'inutilità di un apporto procedimentale dell'interessato a fronte dei fatti evidenziati nel decreto, ha manifestato la necessità di intervenire con immediatezza stante la pericolosità del soggetto (Tar Palermo, sez. IV, 6 luglio 2026, n. 1960; Tar Catanzaro, sez. I, 29 giugno 2026, n. 1289; Tar Milano, sez. I, 25 maggio 2026, n. 2563; Tar Toscana, sez. IV, 30 aprile 2025, n. 778).

Nella specie la valutazione dell'amministrazione si fonda su di una serie di circostanze fattuali che rendono del tutto ragionevole la valutazione compiuta sull'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Per le argomentazioni che precedono non sono condivisibili i profili sollevati da parte ricorrente in ordine alla decisione – non sindacabile – di attendere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (2 gennaio 2026) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Direzione Distrettuale Antimafia in data 21 novembre 2025, come parimenti condivisibile – e comunque non sindacabile – è l'assunto della Questura che, concluse le indagini preliminari, l'emissione del Daspo fosse divenuta urgente.

8. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in tremila euro (3.000,00 euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

Roberto Montixi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.